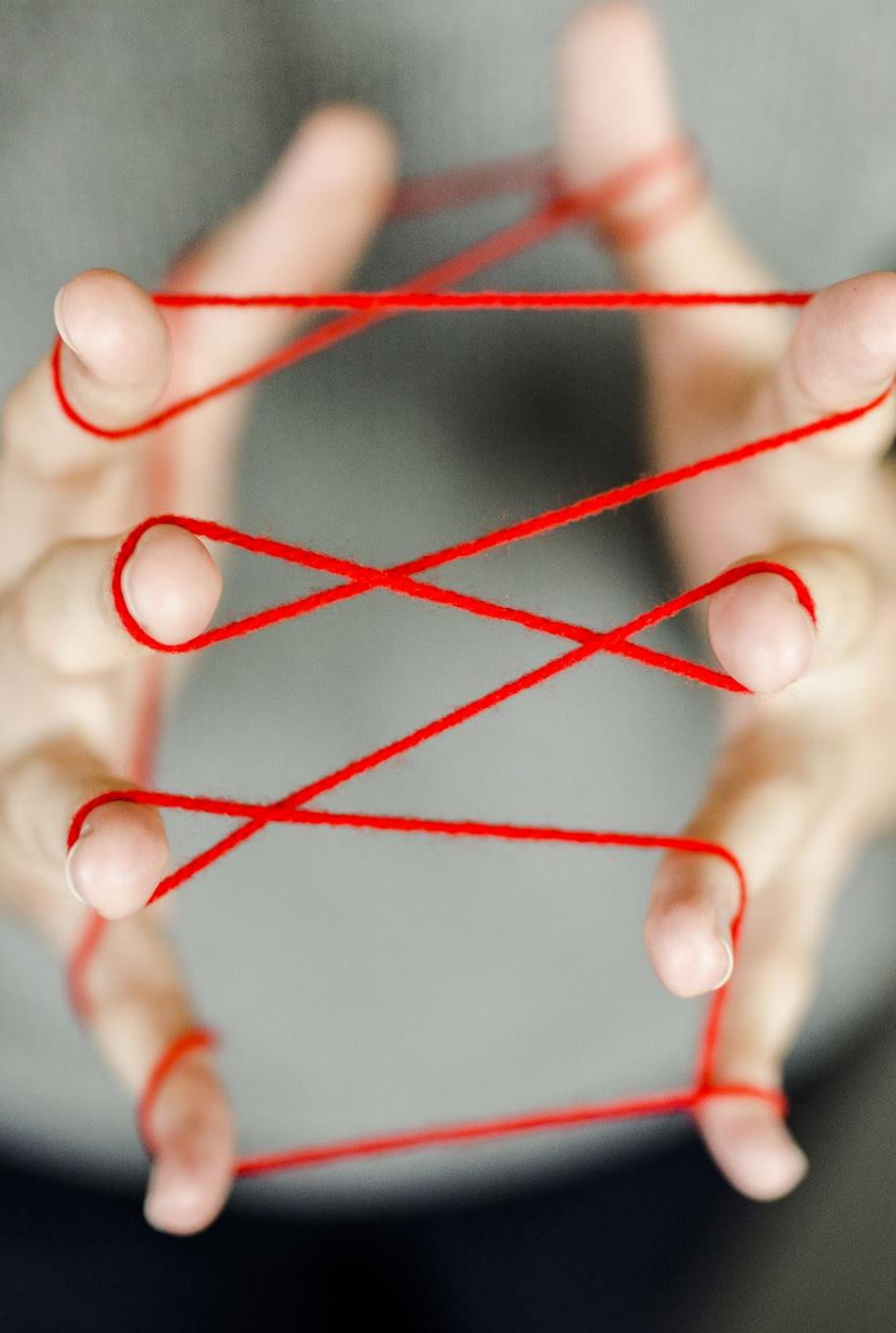


Corso curatore speciale del minore

*Il rifiuto del minore a incontrare il
genitore*



Il rifiuto di un minore a incontrare uno dei genitori rappresenta un fenomeno complesso e delicato, che si colloca spesso in contesti familiari segnati da separazione o divorzio



MOTIVI DI DEL RIFIUTO

Necessità di
analisi tenendo
conto
dell'interesse
superiore del
minore,

Il rifiuto può
essere
espressione

- conflitti irrisolti

- di disagio

- sofferenza

Il rifiuto del minore si manifesta attraverso:

- resistenza esplicita

- **implicita** a incontrare uno dei genitori,

rifiutando:

visite

comunicazioni

momenti di
condivisione.



Tale comportamento può
derivare da motivazioni
profonde e merita



attenzione e ascolto



evitando semplificazioni o
risposte punitive

Rifiuto non giustificato o influenzato

Il rifiuto può essere determinato da dinamiche relazionali disfunzionali

- **Manipolazione** da parte del genitore collocatario
- **Conflitto di lealtà**

- Alienazione parentale
(concetto ormai in disuso).

In questi casi

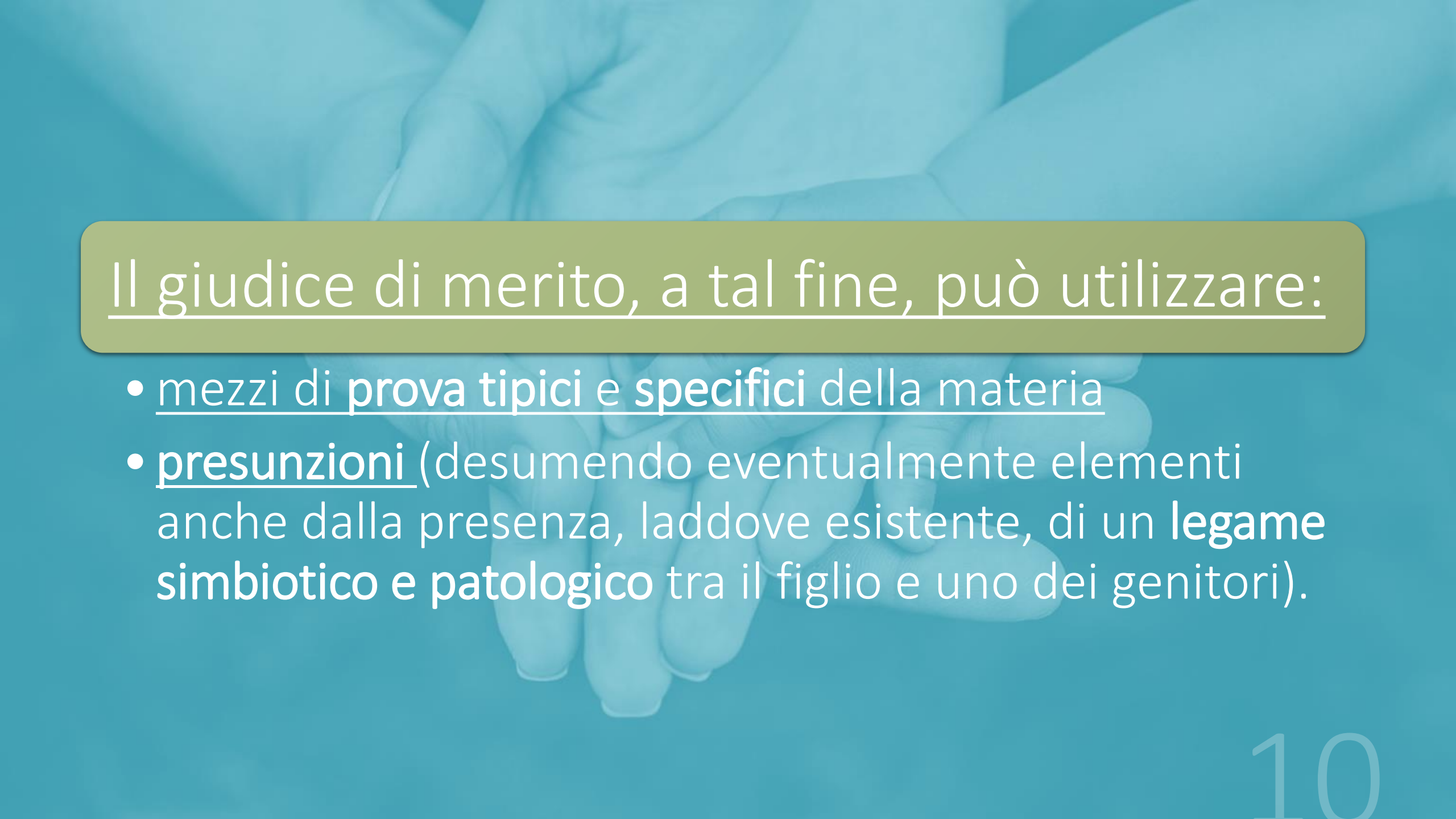
è fondamentale

un **approccio multidisciplinare** per distinguere tra
disagio reale e condizionamenti esterni

La giurisprudenza di legittimità pre-riforma Cartabia, nella pronuncia Cass. n. 6919/2016, ha affermato il seguente principio di diritto, con riguardo ad un'ipotesi di alienazione parentale:

*«in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di **allontanamento morale e materiale** del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la **veridicità in fatto dei suddetti comportamenti**, utilizzando i **comuni mezzi di prova**, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto **che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore**, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».*





Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare:

- mezzi di prova tipici e specifici della materia
- presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un **legame simbiotico e patologico** tra il figlio e uno dei genitori).



Con la sentenza della **Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2019, n. 13274**, è stato stabilito altresì che



«A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata **la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell'ambito scientifico** al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005)».



Oggi alla sindrome di alienazione parentale non viene riconosciuto alcun valore scientifico e con la Riforma Cartabia è stato introdotto **il nuovo art. 473 bis 25 cpc** che, in tema di CTU, **impone che le indagini e le valutazioni siano fondate su protocolli e metodologie riconosciute dalla comunità scientifica.**

La responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la **responsabilità**

Il genitore collocatario ha l'**obbligo di non ostacolare la frequentazione** e l'atteggiamento ostruzionistico può essere sanzionato ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.

di tutelare il benessere del figlio

e di favorire il rapporto con l'altro genitore,
anche in caso di conflitto.



La riforma
Cartabia ha
dedicato alle
**ipotesi di rifiuto
del minore ad
incontrare i
genitori** una
specifica
disposizione:
**l'art. 473 bis 6
cpc.**

Nel sistema
giuridico italiano,
il diritto del
minore a
mantenere un
rapporto
significativo con
entrambi i
genitori è sancito
**dall'art. 337-ter
del Codice Civile.**

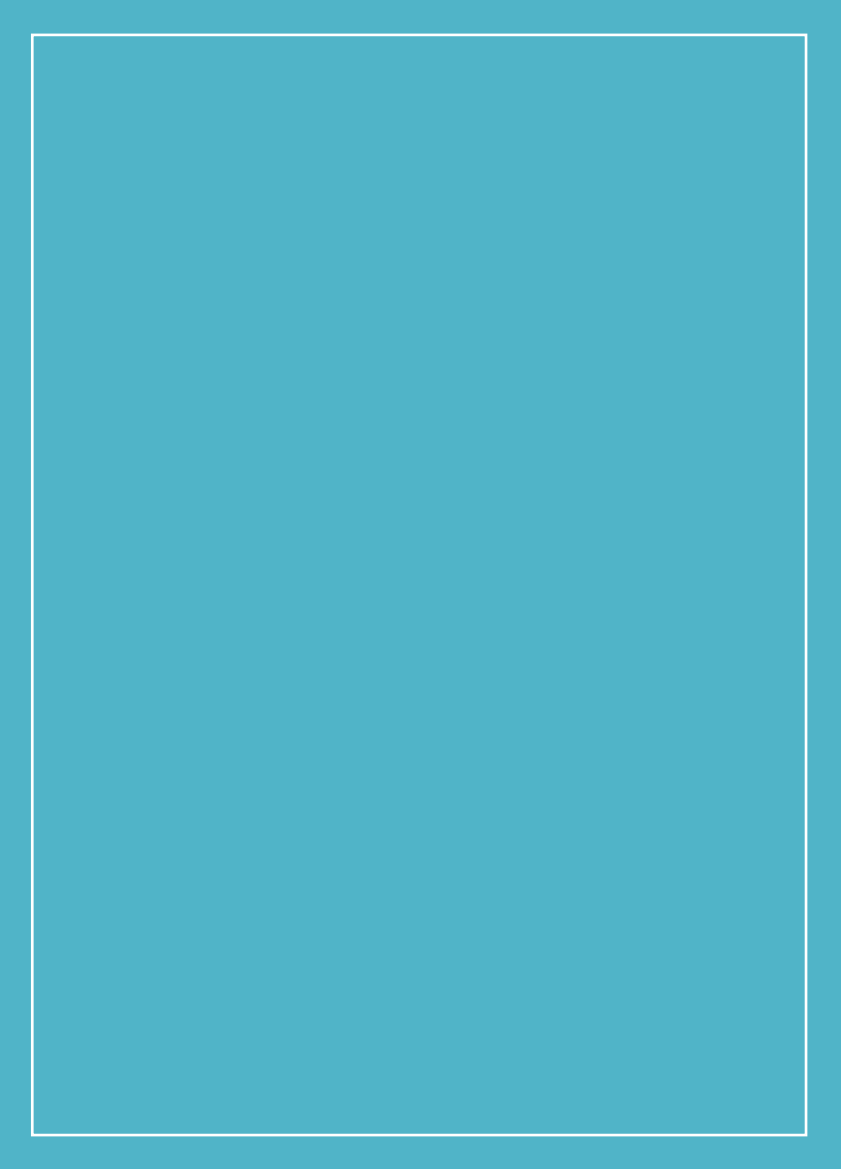
La norma prevede che in caso di rifiuto del minore ad incontrare uno o entrambi i genitori il giudice debba procedere



- all'ascolto senza ritardo



- assunte sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, può disporre l'abbreviazione dei termini.



Le stesse modalità procedurali devono essere osservate anche nel caso in cui vengano allegate o segnalate condotte di un genitore

- volte ad **ostacolare il mantenimento di un rapporto continuativo con l'altro genitore**
- la **conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.**

A close-up photograph of a red pushpin with a circular head, pinned to a light blue clock face. The clock face has black numbers and hands, and the pushpin is positioned near the 10 o'clock mark. The background is a solid dark purple color.

Nomina del curatore speciale

Nei procedimenti giudiziari in cui emerge un rifiuto da parte del minore a incontrare uno dei genitori, il giudice può nominare un **curatore speciale**, per tutelare in modo **autonomo e imparziale** gli interessi del minore

Le dichiarazioni del minore devono sempre essere valutate alla luce

- della sua **età**,
- della sua **capacità di discernimento**
- e delle **possibili influenze esterne**, anche al fine di comprendere la **reversibilità o meno** del rifiuto.

Nella fase dell'ascolto del minore un **ruolo chiave** è certamente svolto dal **curatore speciale**.



Finalità della nomina



La nomina del curatore speciale mira a garantire che **il punto di vista** e **l'interesse reale** del minore siano rappresentati nel procedimento, soprattutto nei casi in cui le figure genitoriali non siano in grado di agire nel suo esclusivo interesse.

Importanza nei casi di rifiuto

Nei casi di rifiuto, il curatore speciale svolge un ruolo essenziale nel:

- **Verificare** se il rifiuto del minore sia **motivato da cause reali o da influenze esterne**.
- Assicurare che le sue **esigenze emotive e affettive** siano rispettate.
- **Collaborare** con il giudice per trovare **soluzioni equilibrate e protettive**, anche proponendo interventi alternativi (es. incontri protetti, percorsi psicologici, mediazione familiare).



La **figura del curatore speciale** rappresenta un presidio fondamentale per la **tutela effettiva dei diritti del minore** nei procedimenti giudiziari più complessi, in particolare, quando il rifiuto di incontrare un genitore genera o riflette un conflitto familiare profondo.



La sua presenza garantisce che ogni decisione sia presa **ascoltando la voce del minore** e valutando il **suo benessere**, non solo dal punto di vista legale, ma anche **emotivo e psicologico**.



Allo stesso modo, un ruolo importante deve essere attribuito ai **servizi** che vengono in contatto con il minore e che possono più direttamente valutare le **ragioni del rifiuto** e la sua **eventuale reversibilità**.

IL GRANDE MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 21969/24 del 05.08.24

La circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di **avversione** o, addirittura, **di ripulsa** – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la **totale sospensione degli incontri** tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario.

Tale sospensione può essere disposta **indipendentemente dalle eventuali responsabilità** di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed **indipendentemente** anche **dalla fondatezza delle motivazioni** addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza **gravi traumi psichici** della sua **animosità iniziale** ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.

La giurisprudenza CEDU

:

- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 novembre 2010 - Ricorso n.36168/09 - **Piazzì c.Italia**
 - **Abstract**
 - INTEGRA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU, SOTTO IL PROFILO DELL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSITIVI DELLO STATO, LA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI MISURE ADEGUATE E SUFFICIENTI A GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE AL FIGLIO MINORE.
 - L'art 8 della Cedu contiene **obblighi positivi** in capo agli stati di predisporre strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati.
 - Le misure devono essere specifiche e appropriate e non automatiche e stereotipate



Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 giugno 2016 - Ricorso n. 53377/13 - Strumia c. Italia:



I giudici nazionali **non hanno adottato le misure idonee** per creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del padre della minore.



Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 settembre 2016 - Ricorso n. 43299/12 - Causa Giorgioni c. Italia:



Gli **obblighi positivi** non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche **tutte le misure propedeutiche che consentono di giungere a tale risultato**



Inoltre, la Corte rammenta che, per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere **attuate rapidamente**, in quanto il **trascorrere del tempo** può avere **conseguenze irrimediabili** per le relazioni tra il minore e il genitore che non vive con lui.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sez I, 7 ottobre 2021 caso T.M. c. Italia (ricorso n. 29786/19):



Condanna l’Italia per la violazione **dell’art. 8 della CEDU** per la carenza di mezzi atti a consentire il mantenimento di un legame con i figli in caso di mancanza di cooperazione tra genitori separati.

È necessaria la **massima prudenza** prima di ricorrere alla **coercizione** in una materia così delicata. Il punto decisivo consiste dunque nell’appurare se, nel caso in esame, le autorità nazionali abbiano adottato, allo scopo di agevolare le visite tra genitore e figlio, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere da esse

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 ottobre 2023 -
Ricorso n. 48280/21 - Causa **Landini c. Italia**:

Per vari anni, **le autorità interne non hanno fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere** da esse per prendere in considerazione l'interesse legittimo del ricorrente a sviluppare e mantenere un legame con suo figlio, e l'interesse a lungo termine di quest'ultimo nello stesso senso.

In particolare, la Corte rileva che **le autorità interne si sono sottratte al loro obbligo di procedere entro un termine ragionevole a una valutazione dettagliata e scrupolosamente equilibrata della situazione nel suo complesso e dell'interesse superiore del minore.**

Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione per il periodo durante il quale le giurisdizioni interne hanno omesso di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente.

TEMPESTIVITA' DEGLI INTERVENTI

Lo **psicologo**, i **servizi sociali** e gli **educatori** svolgono un ruolo cruciale nella valutazione del disagio del minore e nel sostegno alla famiglia. Gli interventi possibili includono:

Colloqui individuali con il minore

Riconoscimento da parte dei genitori di reciproche qualità genitoriali

Percorsi di riavvicinamento graduale con il genitore rifiutato

Supervisione degli incontri (incontri protetti).

<<DISPONE, a modifica del decreto emesso da questo Tribunale il 22/10/2013, che il minore _____, venga affidato ai Servizi Sociali del Comune di _____ ed inserito presso una struttura comunitaria da individuarsi al più presto a cura degli stessi Servizi, secondo quanto indicato in parte motiva.

NOMINA curatore speciale del minore l'Avv. _____, con studio a _____, autorizzandola a costituirsi nel giudizio ed affida al curatore il mandato indicato in parte motiva.

DISPONE la sospensione, a decorrere dall'inserimento del minore in comunità, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente in favore della resistente dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento del minore previsto nel decreto del 22/10/2013.

CONDANNA _____ a pagare a _____ le spese di lite, che liquida nella misura di euro 4.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

PONE le spese di ctu a carico di _____ e, per l'effetto, condanna la stessa a rimborsare al _____ quanto da costui anticipato al ctu a titolo di compenso.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Pubblico Ministero, al Curatore speciale, ai Servizi Sociali del Comune di _____, al Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente territorialmente ad al Consultorio familiare di _____>>.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, Dicembre 2020

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI artt. 473 bis 38-39 c.p.c.

La riforma Cartabia non poteva certamente trascurare il profilo dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti, specialmente quelli da cui derivano obblighi a contenuto personale.

Il problema attuativo-esecutivo può essere risolto

- con la **coercizione indiretta** (applicazione di sanzioni)
- con **l'esecuzione diretta** che mira ovviamente a ottenere il bene della vita in via esecutiva (ES. “consegna” del minore).



Oggi la risposta è individuata dal
legislatore nelle due norme



artt. 473-*bis*. 38 e 473-*bis*. 39 c.p.c



ART. 473 bis 38 c.p.c.

La nuova disposizione, in apertura, si concentra sul profilo della **competenza** per evidenziare che il procedimento deputato all'attuazione dei provvedimenti (*rectius* decisioni o accordi)

sull'affidamento può essere

incidentale

autonomo.

COMPETENZA
INCIDENTALE

Il giudice del
procedimento in corso
è competente

Provvede in
composizione
monocratica.

per l'attuazione dei
provvedimenti
sull'affidamento del
minore

per la **soluzione delle
controversie** in ordine
all'esercizio della
responsabilità
genitoriale.





Ai sensi del secondo comma, invece,

- **se non pende un procedimento** (perché, per esempio, è già definito o è estinto oppure si verta di un accordo di negoziazione assistita),

- è competente, sempre in composizione monocratica,

- **il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare (rectius l'ufficio giudiziario)**

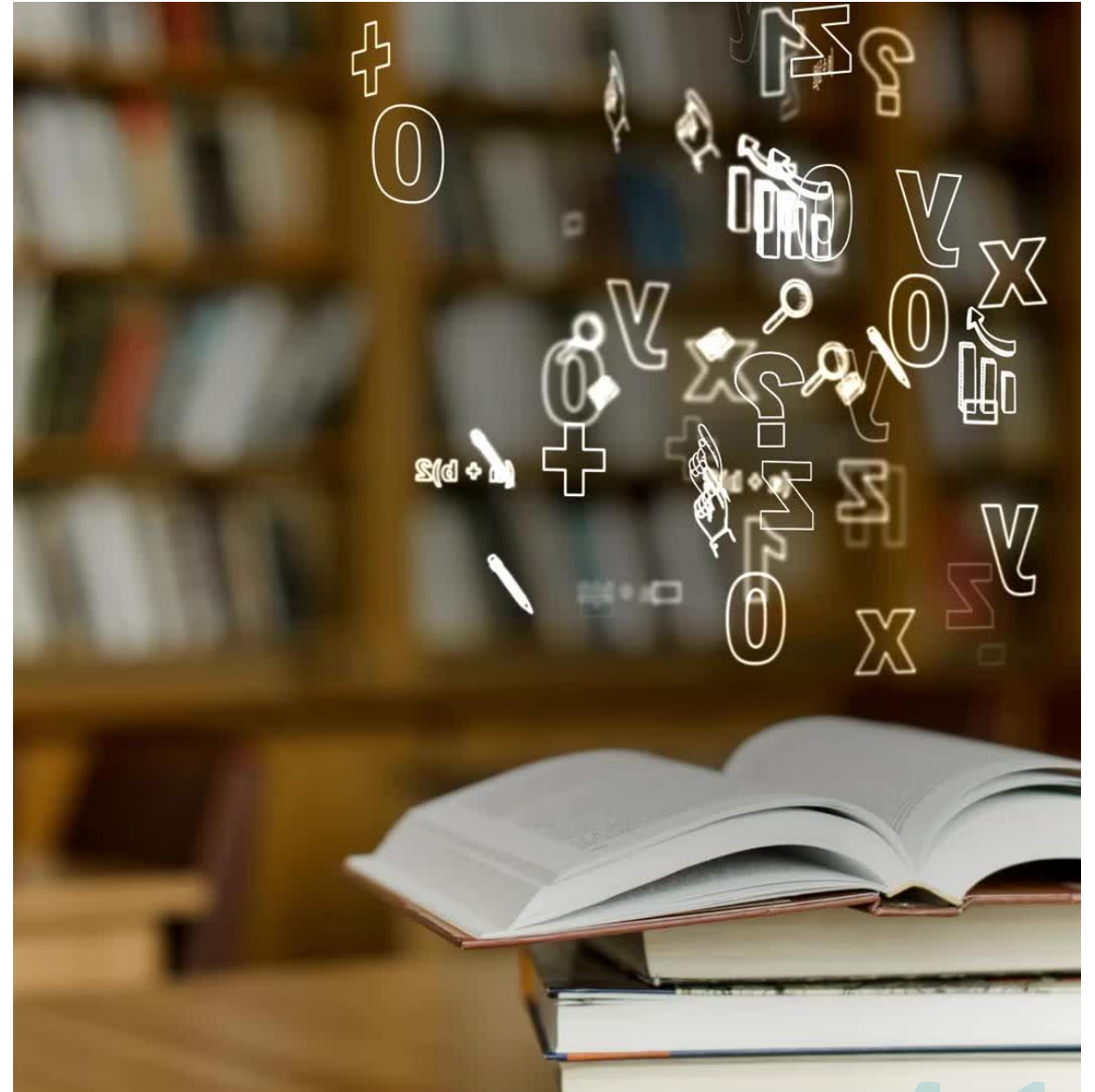
In caso di **trasferimento del minore**, invece, è competente il giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-*bis*. 11, primo comma c.p.c., vale a dire il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore medesimo prima del trasferimento.

Oggetto di attuazione
possono essere ANCHE

i provvedimenti indifferibili
di cui all'art. 473-*bis*. 15
c.p.c.

i provvedimenti temporanei
ed urgenti di cui all'art.
473-*bis*. 22 c.p.c.

COSA ACCADE SE IL
CONVENUTO
COSITUENDOSI CHE IDE
LA MODIFICA DEL
PROVVEDIMENTO DA
ATTUARE?





CONCESSIONE TERMINI EX ART. 473 BIS 17

NECESSITA' DI TUTELA IMMEDIATA
RISPETTO ALLE RICHIESTE 473BIS 38- 39
C.P.C.

<<Ritenuto che, in relazione alle domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto di modifica del regime di visita della minore e del contributo al mantenimento, occorre che le parti depositino la documentazione indicata dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. e segnatamente:

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

La documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni,) e di quote sociali;

Gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;

P.Q.M.

1) dispone come in parte motiva in ordine alle modalità di attuazione del decreto del _____ ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c., rimettendo alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese processuali;

2) onera entrambe le parti di depositare la suddetta documentazione, in uno al piano genitoriale, entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione della presente ordinanza;

3) assegna alle parti i termini per le ulteriori difese di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. che decoreranno a ritroso rispetto all'udienza di rinvio per la prosecuzione del giudizio che fissa per il _____ e ne dispone la trattazione cartolare, con assegnazione di termine perentorio sino alla predetta data, alle ore 9, per il deposito di note scritte>>.

La **riforma Cartabia** ha sostituito il
previgente articolo 703 ter c.p.c.
prevedendo all'**articolo 473 bis.39**
c.p.c. che:

"In caso di **gravi inadempienze**, anche di
natura economica, o di atti che arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità
dell'affidamento e dell'esercizio della
responsabilità genitoriale, il **giudice** può
d'ufficio **modificare i provvedimenti in**
vigore e può, anche congiuntamente:

ammonire il **genitore inadempiente**;

individuare ai sensi dell'articolo 614-bis
la **somma** di denaro **dovuta** dall'obbligato
per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del
provvedimento;

condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una **sanzione amministrativa**
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice
può inoltre condannare il genitore
inadempiente al **risarcimento dei danni** a
favore dell'altro genitore o, anche
d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari".



<<Ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c. lett. C), nomina quale curatore speciale del minore____, l'avv. _____conferendole i poteri di cui in parte motiva;



stabilisce che il minore possa trascorrere con la madre un periodo continuativo di gg. 20 a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 15 agosto fino al 2 settembre 2024 alle ore 20:00, con sospensione del regime orinario che dovrà cominciare a operare a decorrere dal 3 settembre 2024;



fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € 50,00 la somma dovuta da_____ per ogni giorno di ritardo nella consegna del minore alla madre, o in generale, per l'esecuzione di questo provvedimento e di quello di cui si è chiesta la modifica;



invita le parti a collaborare e a non frapporte ostacoli al libero esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro>>.



TRIBUNALE DI PALERMO, Agosto 2024



L'**obiettivo** è quello di garantire un **rimedio effettivo e tempestivo** alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali.

“esecuzione indiretta”

un **sistema di sanzioni** che il genitore obbligato ha **interesse di evitare** ottemperando spontaneamente al contenuto precettivo del provvedimento pronunciato nei suoi confronti.

Se questo non avviene, il giudice può non soltanto modificare anche d'ufficio i provvedimenti in vigore, ma anche **sanzionare ulteriormente**.

Es. risarcimento del danno di cui al penultimo comma dell'art. 473-*bis*. 39



L'articolo 473- *bis*. 39
c.p.c. consente la
proposizione di domande
di risarcimento del danno
fondate sull'illecito
endofamiliare



La possibilità che il giudice adotti d'ufficio i provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 473-*bis*. 39 c.p.c. **non esclude richieste risarcitorie per danno endofamiliare con autonomo ricorso.**



Ove il provvedimento non comporti alcuna modifica del contenuto sostanziale dovrebbe escludersi la possibilità di reclamo.

Quando, modificando le modalità, si incide sul contenuto sostanziale, potrebbe proporsi reclamo

Ex art. 473 bis
24 cpc

Grazie per l'attenzione!

